

Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto il rapporto del 15 febbraio 2006² concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2005,

decreta:

Art. 1

Le modifiche del 10 novembre 2004³ (Allegato 1) e del 10 giugno 2005⁴ (Allegato 2) dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sulle importazioni agricole sono approvate.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS **632.10**
- 2 FF **2006** 2367
- 3 RU **2004** 5473
- 4 RU **2005** 2533
- 5 RS **916.01**

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 10 novembre 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

1. L'allegato 1 numero 14, disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana è modificato secondo la versione qui annessa.
2. L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

10 novembre 2004	In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
------------------	---

Allegato 1
(art. 5)

14. Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana

Voce di tariffa		Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
		(Fr.)	
...			
1001.	9031	26.30	
1002.	0031	26.30	
1007.	0021	26.30	
1008.	1021	26.30	
	2021	26.30	
	9021	26.30	
	9051	26.30	
...			

Allegato 2
(art. 6)

Prezzi soglia per gruppo di prodotti

Voce di tariffa ⁷	Designazione della merce	Prezzo soglia fr. per 100 kg	Valido per le linee di tariffa seguenti
0713.1011	Piselli in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	48.00	0708.9010–0813.5092 senza 0709.9091 e 0712.9070
1003.0010	Orzo, da semina	92.00	1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003.0070	Orzo, per l'alimentazione di animali	43.00	0709.9091 e 0712.9070 nonché 1001.1021–1008.9071
1201.0010	Fave di soia, per l'alimentazione di animali	60.00	1201.0010–1208.9010 e 2103.3011
1214.1010	Farina e agglomerati sotto forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali	38.00	0901.9011 e 1209.1010–1404.9010 nonché 1802.0010 e 2308.0020–0060
1501.0012	Grassi di maiale (compreso lo strutto), grezzi, per l'alimentazione di animali	71.00	1501.0012–1518.0098, 3823.1110–1910
1702.3021	Glucosio chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali	47.00	1702.3021–1702.9011 e 1703.9091
2102.2011	Lieviti morti, per l'alimentazione di animali	59.00	2102.1091–2102.2021
2303.1011	Proteine di patate, per l'alimentazione di animali	76.00	0505.9011–0511.9919, 2301.1011–2010, 2303.1011–3010 e 2309.9011–9089
2304.0010	Panelli di soia, per l'alimentazione di animali	52.00	2304.0010–2306.9010
3505.1010	Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali	48.00	1101.0012–1108.2020, 1905.9021, 2302.1010–5010, 3505.1010–3809.1010, 3824.1010, 9091 e 3825.9010

⁷ RS **632.10** Allegato

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 10 giugno 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998⁸ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

L'Allegato 1 numero 17, Disciplinamento del mercato: zucchero e l'Allegato 4 numero 5, Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova, sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2005.

² L'allegato 1 numero 17 entra in vigore il 1° ottobre 2005.

10 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 5)

17. Disciplinamento del mercato: zucchero

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
(Fr.)		
1701. 1100	51.00	
1200	51.00	
9991	18.70	PGI non necessario
9999	51.00	
1702. 3029	14.00	PGI non necessario
3032	61.00	PGI non necessario
3038	18.70	PGI non necessario
3042	39.00	PGI non necessario
3048	10.00	PGI non necessario
4019	61.00	PGI non necessario
4029	39.00	PGI non necessario
9019	51.00	
9022	29.70	
9023	18.70	PGI non necessario
9024	18.70	PGI non necessario
9028	18.70	PGI non necessario
9032	32.10	
9033	17.55	
9034	10.00	PGI non necessario
9038	10.00	PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

Allegato 4
(art. 10)

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (tonnellate lorde)
[1]	[1]	[1]	[1]
09	Uova di volatili, in guscio	0407. 0010	33 735
09.1	<i>Uova destinate al consumo</i>	0407. 0010	16 428
09.2	<i>Uova di trasformazione per l'industria alimentare</i>	0407. 0010	17 307
10	Prodotti di uova, essiccati	0408. 1110 9110 3502. 1110	977
11	Altri prodotti di uova	0408. 1910 9910 3502. 1910	6 866
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale			

